

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLA PROPOSTA O DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

(ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto della Regione Campania, dell'art. 9 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37 e dell'art. 13 del Regolamento di Contabilità regionale della Campania 7 giugno 2018, n. 5)

PDL N.62

PRIMO FIRMATARIO PDL: Francesco Picarone

COOFIRMATARI: Loredana Raia, Francesca Amirante, Carmela Fiola, Salvatore Madonna, Corrado Matera, Maurizio Petracca, Marco Villano, Giorgio Zinno

TITOLO: “Misure straordinarie in favore dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli per l'emergenza conseguente allo sciame sismico dei Campi Flegrei del 31 luglio 2026, come individuati dall'articolo 12 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144”

Sezione 1)

DESCRIZIONE ELEMENTI INFORMATIVI IN ORDINE AL CONTESTO FINANZIARIO

L'ARTICOLO 1 dispone misure straordinarie di sostegno finanziario in favore dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli, al fine di fronteggiare l'emergenza conseguente allo sciame sismico che ha colpito il territorio dei Campi Flegrei in data 31 luglio 2026.

L'ARTICOLO 2 prevede Misure straordinarie di intervento e la destinazione delle risorse.

1. Al bilancio di previsione della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2026 è apportata, in termini di competenza e di cassa, la seguente variazione compensativa:

a) in riduzione: Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per **euro 7.000.000,00**;

b) in aumento: Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 2 “Interventi a seguito di calamità naturali determinate da eventi calamitosi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro **7.000.000,00**.

2. Le risorse di cui al comma 1, lettera b), sono destinate a un contributo straordinario in favore dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e delle porzioni del territorio del Comune di Napoli ricadenti nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, da impiegare per le attività di protezione civile e di assistenza alla popolazione, nonché per interventi a sostegno delle attività economiche e commerciali danneggiate, conseguenti all'evento sismico di cui all'articolo 1.

3. Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra i Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari al 70 per cento del contributo è ripartita tra i quattro Comuni in proporzione al numero degli sfollati residenti in ciascun Comune a seguito dell'evento sismico del 31 luglio 2026, come risultante dai dati ufficiali forniti dalla Prefettura di Napoli;

b) la restante quota, pari al 30 per cento del contributo, è ripartita in misura fissa ed eguale tra i quattro Comuni, nella percentuale del 7,5 per cento a ciascuno, indipendentemente dal numero degli sfollati, in ragione della natura unitaria e diffusa degli effetti del fenomeno bradisismico sull'intera area. Tale quota è immediatamente erogabile a ciascun Comune, senza necessità di attendere l'acquisizione dei dati di cui alla lettera a).

4. La ripartizione della quota di cui al comma 3, lettera a), è disposta con provvedimento della Giunta regionale, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati forniti dalla Prefettura di Napoli. La quota fissa di cui al comma 3, lettera b), sempre disposta con provvedimento della Giunta regionale, è erogata a ciascun Comune beneficiario entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il Sindaco di ciascun Comune beneficiario destina la quota di propria spettanza, nel limite dell'importo assegnato ai sensi dei commi 3 e 4, alle finalità di cui al comma 2, individuando, in relazione alle proprie esigenze e priorità, la ripartizione tra gli interventi di protezione civile e assistenza alla popolazione e gli interventi a sostegno delle attività economiche e commerciali. In sede di rendicontazione alla Regione, ciascun Comune trasmette una relazione che dia conto, per ciascuna delle finalità di cui al comma 2, dei danni e delle esigenze riscontrati sul proprio territorio a seguito dell'evento sismico, cui sono specificamente collegati gli interventi finanziati, in modo da assicurare la proporzionalità e la coerenza della spesa rispetto alla natura e alla gravità degli effetti dell'evento sismico riscontrati in ciascun Comune.

6. In caso di variazione del numero degli sfollati successivamente al provvedimento di cui al comma 4, la Giunta regionale può disporre, con successivo provvedimento e sulla base dei medesimi dati aggiornati della Prefettura di Napoli, una rimodulazione della quota di cui al comma 3, lettera a), tra i Comuni beneficiari, nel limite complessivo delle risorse stanziato. La quota fissa di cui al comma 3, lettera b), non è soggetta a rimodulazione.

L'ARTICOLO 3 prevede l'istituzione dell'Osservatorio regionale sugli effetti del bradisismo sulle attività economiche.

Il comma **10** prevede che dall'attuazione dell'articolo 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'ARTICOLO 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria delle risorse del Consiglio regionale assicurando che la riduzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), corrisponde a quota parte del trasferimento ordinariamente disposto dalla Giunta regionale al Consiglio regionale a valere sul capitolo di spesa Cap U00008 "Autonomia contabile del Consiglio regionale". L'invarianza delle risorse complessivamente attribuite al Consiglio regionale è assicurata mediante applicazione, da parte del Consiglio regionale medesimo, di quota parte dell'avanzo libero risultante dal Rendiconto per l'esercizio 2025, adottato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24 del 20 maggio 2026 e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 giugno 2026.

Sezione 2)

INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI (DIRETTI / INDIRETTI) DERIVANTI DAL PROGETTO DI LEGGE E RELATIVA QUANTIFICAZIONE

ARTICOLO	PRESENZA ONERI (Si/No)	STIMA ONERI (VALORE IN €)	DATI - CRITERI - METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
1	NO	Assenza di oneri	L'articolo 1 dispone misure straordinarie di sostegno finanziario in favore dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli, al fine di fronteggiare l'emergenza conseguente allo sciame sismico che ha colpito il territorio dei Campi Flegrei in data 31 luglio 2026.
2	SI	Euro 7 milioni	L'articolo 2 dispone una misura straordinaria di sostegno finanziario in favore del Comune di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dallo sciame sismico che ha interessato il territorio dei Campi Flegrei in data 31 luglio 2026. Le risorse saranno impiegate per le attività di protezione civile e di assistenza alla popolazione, nonché per interventi a sostegno delle attività economiche e commerciali danneggiate, nel dettaglio: • assistenza e sistemazione temporanea della popolazione; • allestimento e gestione delle aree di accoglienza; • interventi urgenti di messa in sicurezza; • rimozione di situazioni di pericolo; • verifiche e interventi urgenti sugli immobili di competenza comunale; • ripristino urgente di servizi e infrastrutture comunali; • eventuali spese sostenute dal Comune direttamente connesse all'emergenza. • Contributo economico per le attività commerciali. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3	NO	Assenza di oneri	L'articolo 3 prevede l'istituzione dell'Osservatorio regionale sugli effetti del bradisismo sulle attività economiche.
4	NO	Assenza di oneri	L'articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria delle risorse del Consiglio regionale
5	NO	Assenza di oneri	L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge e la sua pubblicazione sul BURC.
Totale Oneri		€ 7.000.000,00	

Sezione 3)**INDICAZIONE SULLA TIPOLOGIA DI COPERTURA DELLA SPESA IN RELAZIONE AGLI ONERI QUANTIFICATI****RIFERIMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO**

PER IL TRIENNIO 2026-2028

Sezione A)**Natura, tipologia e modalità di copertura finanziaria ai sensi dall'art. 38 del d.lgs. 118/2011**

NATURA SPESA	corrente	conto capitale	
TIPOLOGIA SPESA	annuale	pluriennale	
	obbligatoria	non obbligatoria	
STANZIAMENTO	Anno 2026	Importo € 7.000.000,00	
	Anno Non previsto	Importo Non previsto	
	anno Non previsto	Importo Non previsto	
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO SU CUI IMPUTARE LA SPESA	Missione	Programma	Titolo
	In riduzione: Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"	Programma 1 "Organi istituzionali"	Titolo 1 "Spese correnti"

MODALITÀ DI COPERTURA		
Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	indicare missione, programma e titolo utilizzati per la copertura	importo
Risorse presenti in fondi speciali	indicare missione, programma e titolo utilizzati per la copertura	importo
Ricorso a nuove o maggiori entrate	compilare sezione sottostante B	importo
altre modalità	Avanzo di amministrazione Bilancio del Consiglio regionale. In aumento: Missione 11 "Soccorso civile", Programma 2 "Interventi a seguito di calamità naturali determinate da eventi calamitosi", Titolo 1 "Spese correnti",	Importo € 7.000.000,00

Sezione B)

Indicare nuove o maggiori entrate da utilizzare a copertura della spesa

Non applicabile per assenza di nuove o maggiori entrate pe il bilancio regionale.

TIPOLOGIA DELL'ENTRATA:

Sezione C)

In caso di disposizioni che prevedono minori entrate, alla stregua di una linea di spesa, indicare idonea copertura finanziaria compensativa

Non ricorre l'ipotesi di minori entrate per il bilancio regionale

Sezione 4)

CASI DI NEUTRALITÀ O INVARIANZA FINANZIARIA DEL PROGETTO DI LEGGE

La presente proposta di legge determina un onere quantificato pari ad euro **7.000.000.00**, integralmente coperto secondo le modalità di cui alla Sezione 3). Non ricorre pertanto l'ipotesi di neutralità finanziaria.

Si precisa, ad ogni modo, che l'articolo 4 della proposta di legge assicura l'invarianza delle risorse complessivamente attribuite al Consiglio regionale, in quanto la riduzione del trasferimento sul capitolo CapU00008 trova integrale compensazione nell'applicazione di quota parte dell'avanzo libero del Consiglio regionale.

La riduzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), corrisponde a quota parte del trasferimento ordinariamente disposto dalla Giunta regionale al Consiglio regionale a valere sul capitolo di spesa Cap U00008 "Autonomia contabile del Consiglio regionale".

L'invarianza delle risorse complessivamente attribuite al Consiglio regionale è assicurata mediante applicazione, da parte del Consiglio regionale medesimo, di quota parte dell'avanzo libero risultante dal Rendiconto per l'esercizio 2025, adottato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24 del 20 maggio 2026 e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 giugno 2026.

Dall'attuazione delle attività previste all'articolo 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come indicato al comma 10.